### CARTA DEL CARNARO: DIRITTI DI LIBERTÀ E PROSPETTIVE DI GIUSTIZIA SOCIALE NELLA FIUME DANNUNZIANA

### CARTA DEL CARNARO: RIGHTS OF FREEDOM AND PROSPECTS FOR SOCIAL JUSTICE IN FIUME 1920

Leonardo Tosoni Università di Roma Tor Vergata

ITALIANA SUMARIO: I. LA REGGENZA DEL CARNARO:UN LABORATORIO COSTITUZIONALE.- II. UN NUOVO MODO INTENDERE LO STATO: LE AUTONOMIE COMUNALI.- III. DIRITTI DI LIBERTÀ: INCLUSIONE DELLE MINORANZE.- 3.1. Diritti di libertà: Stato laico.- 3.2. Diritti di libertà: emancipazione femminile.-L'AVVENTO DEI DIRITTI SOCIALI E LA "RICETTA" CORPORATIVA.

**Resumen:** In questo articolo per la rivista "Historia constitutional" si è inteso tracciare un quadro generale degli aspetti giuridici maggiormente rilevanti nella Carta del Carnaro. A cento anni dalla sua emanazione molti sono gli aspetti attuali che vale la pena di approfondire. Partendo da un breve accenno alle vicende storiche in cui venne alla luce questa costituzione, l'articolo si concentrerà particolarmente sui diritti di libertà e sugli articoli concernenti i diritti sociali, quindi finalizzati a garantire giustizia sociale e solidarietà.

**Abstract:** In this article for the magazine "Historia constitutionale" it was intended to draw up a general picture of the most relevant legal aspects in the Carnaro Charter. One hundred years after its enactment, there are many current aspects that are worth exploring. Starting from a brief reference to the historical events in which this constitution came to light, the article will focus in particular on the rights of freedom and articles concerning social rights, therefore aimed at guaranteeing social justice and solidarity.

Palabras clave: Carta del Carnaro, Fiumanesimo, Corporativismo, Emancipazione femminile, Stato laico, Tutela delle minoranze.

**Key Words:** Carta del Carnaro, Fiumanesimo, Corporatism, womens' emancipation, Secular State, protection of minorities.

## I. LA REGGENZA ITALIANA DEL CARNARO: UN LABORATORIO COSTITUZIONALE

Cento anni fa la città di Fiume, oggi Rijeka (Croazia), assurgeva a palcoscenico di un'indimenticabile pagina della storia italiana ed europea. Dei soldati, tanti artisti, donne, poeti ribelli, giovani irrequieti, seguriono un Poeta in un'avventura politica e rivoluzionaria. Con lo scopo di annettere la città all'Italia<sup>1</sup>, diedero vita a un'esperienza artistica e politica fuori dal comune, tra imprevisti e nel bel mezzo di un dopoguerra caratterizzato da logiche di potenza internazionali, dando vita infine a uno Stato, La Reggenza italiana del Carnaro, e a una Costituzione particolarissima, plasmata dalle mani di un poeta e di un sindacalista. Una costituzione che a distanza di un secolo, suscita ancora uno straordinario interesse, e in alcuni passi illumina perfino i nostri tempi difficili. Non si comprenderebbe appieno il senso della emanazione della Carta del Carnaro, se non si ponesse l'attenzione sul clima di volontà di palingenesi che esplose a Fiume dopo l'arrivo di Alceste De Ambris, con la conseguente crescita di importanza della frazione più rivoluzionaria dell'impresa. Allo stesso modo non si comprenderebbe l'importanza di questo documento costituzionale se non lo si inquadrasse nel più ampio e complesso fenomeno del costituzionalismo europeo postbellico, in cui delle prospettive di riforma si imponevano al fine di superare i mutamenti derivanti dagli epocali trapassi economici e sociali che stavano cambiando l'Europa e non solo. La persuasione, in vaste fasce della popolazione, di un necessario superamento dello Stato liberale borghese, era anche corroborata dal fatto che in Russia era riuscito ad imporsi - comunque lo si giudicasse un ordinamento radicalmente diverso e finalizzato ad imporre una diversa società. Il costituzionalista Giuseppe De Vergottini, ha posto all'attenzione degli studiosi la crescente importanza in quel periodo dei diritti sociali:

Emergevano quindi accanto alle tradizionali libertà negative, dirette a impedire ingerenze dello Stato nelle autonomie degli individui, i diritti sociali che comportano il ruolo attivo dello Stato nel soddisfare l'esigenza della persona e l'effettiva partecipazione dei singoli e dei gruppi alla formazione delle decisioni politiche. Le stesse libertà negative assumevano una nuova configurazione perché venivano viste non più come pure e semplici garanzie di un diritto spettante al singolo ma anche come un diritto finalizzato al conseguimento di obiettivi sociali, che andassero oltre la sfera dell'interesse individuale<sup>2</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> M. CATTARUZZA, *L'Italia e il confine orientale 1866-2006*, Il Mulino, Bologna, 2007.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. DE VERGOTTINI, *Prassi e Utopia nel disegno costituzionale dannunziano*, in «Rivista AIC. Associazione italiana dei costituzionalisti», 3/2019, p. 598.

È l'entrata sulla scena politica delle masse a favorire, o quanto meno ad accelerare il processo di sgretolamento dello Stato liberale che a partire dalla guerra era ormai irreversibilmente avviato<sup>3</sup>.

Il soffermarsi sul tema delle dottrine politiche che influenzarono la stesura della stessa, cioè sul convergere delle più varie suggestioni, consente di capire come si sia giunti alla elaborazione di un testo giuridico particolarissimo, proprio in quanto espressione di un sincretismo politico. È, insomma, proprio a partire da quel convivere di «patria e anarchia, ordine e ribellione» che si viene a creare il clima per un progetto di costituzione.

Sul *fiumanesimo*, d'altra parte, esistono numerose e non sempre omogenee interpretazioni. Emilio Gentile ne ha parlato ad esempio come un fenomeno di frattura nella politica italiana, affondante le sue radici, più che nel Risorgimento, direttamente nella prima guerra mondiale<sup>5</sup>, «uno straordinario e composito fenomeno, che si propagò oltre la conclusione del comando dannunziano. Al quale pose brutalmente fine, il 25 dicembre 1920, l'attacco dell'esercito italiano»<sup>6</sup>.

Storici e giuristi hanno poi a lungo dibattuto sul modo di intendere lo Stato formatosi sulla base della Carta del Carnaro e il confronto su questo tema non sembra ancora essere giunto a una interpretazione condivisa. Forse non costituisce neppure l'aspetto più rilevante, ma non può essere ignorato che a fronte di quella parte di studiosi tesi a sottolineare il carattere semi-autoritario dello Stato guidato dal «comandante» D'Annunzio, sono però germogliate, soprattutto negli ultimi decenni, interpretazioni incentrate a mettere in risalto il carattere marcatamente democratico e progressista della Carta, e di conseguenza, dello Stato su di essa fondato. Il brevissimo lasso di tempo che intercorre tra la proclamazione della Reggenza e il «Natale di sangue», non favorisce di certo un'analisi fondata su dati incontrovertibili e posti al vaglio dell'esperienza pratica. Non possono certo presumersi gli sviluppi che si sarebbero avuti negli anni successivi, né - ai fini di provare l'aspirazione democratica della Reggenza – come sarebbe stato il funzionamento di un potere legislativo imperniato su di un sistema tricamerale differenziato e di un esecutivo collegiale. Sarà perciò necessario cercare di seguire attentamente il testo dello Statuto, per afferrare quelle linee di fondo che ne definiscono il contorno.

Non si deve dimenticare che l'eclettismo caratteristico della *Carta del Carnaro* si rifletteva anche nei molteplici richiami all'antica

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Si ricorda lo storico discorso di Santi Romano, *Lo Stato moderno e la sua crisi*, oggi in S. ROMANO, *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1969.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> D. ROSA, *Fiume dannunziana: tra irredentismo e fantasia*, Eclettica edizioni, Sesto fiorentino, 2012, p. 61.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> E. GENTILE, *Le origini dell'ideologia fascista*, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 156 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> E. GENTILE, Introduzione a A. SINAGRA (a cura di), *Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro*, cit., p. XIX.

tradizione italiana. Da un lato attraverso la terminologia tratta - come precisato da De Felice - dagli statuti comunali e corporativi e in alcuni casi persino dall'ordinamento fiumano in atto<sup>7</sup>, dall'altro con gli espliciti richiami alla Serenissima Repubblica di Venezia fin dal Preambolo e con i riferimenti alle «isole di antica tradizione veneta» nell'art. II. Anche la natura «plebiscitaria» che si è attribuita e che verosimilmente caratterizza la Reggenza trova una qualche corrispondenza con la tradizione antica. Guido Keller, nei suoi scritti ricorda infatti come nell'antichità «nello Stato ellenico, a Roma e nei Comuni, tutto il popolo adunato era chiamato alla formazione della legge<sup>8</sup>. Compresa la natura in parte simbolica di queste allusioni, è opportuno non minimizzarne la portata in virtù di quel carattere eclettico della Carta più volte richiamato. La capacità di sintetizzare le più disparate culture giuridiche e di riuscire a plasmare, integrando le stesse con gli impulsi di partenza derivanti dal fiumanesimo, un ordinamento autonomo e peculiare, ma al tempo stesso organico e coerente, non costituiscono un elemento di scarso significato. Un atteggiamento, quest'ultimo, caratteristico anche di un risalente esperimento giuridico, quello relativo alla Carta De Logu rinnovata da Eleonora d'Arborea alla fine del XIV secolo, in cui i richiami alla tradizione romano-canonica, a quella bizzantina e alla scuola emergente della giurisprudenza bolognese, andavano di pari passo con innovazioni relative al riconoscimento e alla protezione di diritti civili, politici ed economici<sup>9</sup>.

Oltre a questo fenomeno, un'apicale importanza nella redazione del documento sembra assumere l'atteggiamento duale volto ad attingere, da un lato dalla Storia del diritto, rielaborando principi e istituti incarnatisi negli ordinamenti del passato, e dall'altro aprendosi alle più moderne conquiste della scienza giuridica europea. Se è giusto riconoscere che attraverso il continuo alternare – come sintetizzato da Daniela Spinelli – le forme politiche «di Atene, della Repubblica Romana, del Basso Medioevo, della Serenissima Repubblica di Venezia e del Rinascimento, proponevano uno Stato derivato dalla combinazione di modelli storici idealizzati, per presentare la sintesi di una ottima forma di governo» 10, non possono dimenticarsi i riferimenti ai più moderni istituti che trovarono espressione in molte costituzioni coeve, come

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> R. DE FELICE, *D'Annunzio politico*, cit., p. 114. Ci si riferisce ad esempio: al Consiglio degli Ottimi per Camera dei Rappresentanti, Consiglio dei Provvisori per Consiglio Economico, Arengo del Carnaro per Assemblea nazionale, Buoni uomini per Giudici Municipali, Corte della ragione per Corte suprema, Rettore per Commissario o Ministro, ecc.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Lo Stato e il diritto in G. KELLER, ALA = Pensiero e Azione, cit., p. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> A. SINAGRA, *Le relazioni internazionali dello statuto quarnerino*, in *D'Annunzio e l'impresa di Fiume*, Atti del Convegno di studi Fondazione Il Vittoriale degli italiani, Gardone Riviera, 26-27-28 settembre 1996, a cura di F. Perfetti, Silvana Editoriale, Milano, p. 99.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> D. SPINELLI, *Carta del Carnaro: Utopia come esperienza giuridica*, in «Modus. Utopia e Renascimento», n. 10, 2015, p. 346.

quella di Weimar del 1919, ma anche nella costituzione austriaca del 1920, in quella cecoslovacca dello stesso anno, e persino in ordinamenti particolari come quello della Confederazione Elvetica. Queste ultime considerazioni hanno indotto non a caso la quasi totalità degli studiosi a ricondurre la *Carta* nel più ampio contesto del costituzionalismo europeo del primo dopoguerra.

# II. UN NUOVO MODO DI INTENDERE LO STATO: LE AUTONOMIE COMUNALI

Anzitutto, merita considerazione la definizione che la Carta prospetta con riferimento al concetto di Stato; una concezione singolare emergente dal primo comma dell'art. XVIII, l'articolo di apertura della sezione dedicata alle Corporazioni, in cui si legge: «Lo Stato è la volontà comune e lo sforzo comune del popolo verso un sempre più alto grado di materiale e spirituale vigore». Sembra quindi far riferimento a una concezione dinamica e volontaristica dello Stato, inteso sì come entità giuridica e politica, ma sostanzialmente come opera di creazione continua, verso prospettive di crescita materiali e spirituali. Tale aspetto "volontaristico" sembra emergere anche dall'art. XV, nel titolo Dei cittadini, in cui oltre a riconoscere tale status giuridico a «tutti i cittadini presentemente noverati nella libera città di Fiume», questo potrà essere ottenuto anche dai «cittadini appartenenti alle altre comunità che chiedano di far parte del nuovo Stato e vi sieno accolte»11, nonché da «tutti coloro che, avendo chiesta la cittadinanza legale, l'abbiano per decreto ottenuta, 12. Questa disposizione, letta in combinato con il richiamo alla civitas romana, espressa nell'ultimo comma dell'art. V, per cui «il ricevere la cittadinanza possa dal forestiero esser considerato nobile titolo e altissimo onore, come era un tempo il vivere con legge romana», permette di cogliere l'intenzione degli autori di infondere a tale istituto, un significato ulteriore, culturale, e quindi metagiuridico<sup>13</sup>, che sembra sganciarsi dalla concezione giuspositivista<sup>14</sup>, richiamando al contrario l'importanza dell'elemento volontaristico l'idea appartenenza a una civiltà.

In questo quadro si può comprendere allora l'art. XIII, dal quale discendono gli elementi posti alla base del nuovo ordinamento, e cioè «i cittadini», «le Corporazioni» e «i Comuni». Tale scelta si configura come un superamento di quelle che Alceste De Ambris, nel suo commento illustrativo, definisce «Le costituzioni puramente democratiche» nelle quali il cittadino, a suo dire finisce per rappresentare «il perno unico, l'elemento basilare indifferenziato» senza riuscire a cogliere viceversa, il «valore sociale preponderante che assume ogni giorno più il lavoro

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Art. XV, comma I.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Art. XV, comma III.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> F.L. RAMAIOLI, Quis contra nos?, cit., pp. 220-221.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Si veda C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 1976, p. 123.

organizzato, di fronte al quale il cittadino perde sempre più del suo valore assoluto»<sup>15</sup>. È a partire da queste considerazioni che si nota il carattere di assoluta novità del nuovo Stato, nei confronti delle classiche democrazie parlamentari dell'epoca.

Se gli elementi finora esaminati concorrono a surrogare la tesi per cui dalla Carta si cercò di istituire un sistema democratico, seppur diverso da quello parlamentare classico, è ora necessario soffermarsi sull'elemento che, insieme alle Corporazioni, quindi al mondo del lavoro, contribuì a caratterizzare il nuovo Stato. Si tratta cioè di quella impostazione fortemente autonomista che dallo Statuto discende, tanto da far parlare di «moderna federazione» 16. A chiarire le intenzioni degli autori valse fin da subito l'art. IV, laddove si propone di abolire o ridurre «la centralità soverchiante dei poteri costituiti». Un punto di partenza espressione di quei criteri di autonomia e decentramento, ben espressi poi nell'art. 5 della Costituzione del 1948. La disciplina delle autonomie comunali tuttavia non si limita a questa disposizione; l'intenzione di scolpire un quadro organico sul funzionamento di tale sistema, si desume dal titolo che va sotto la denominazione Dei comuni (artt. XXII-XXVI). Il rifiuto della mediazione dei partiti nel sistema democratico, non implica un rifiuto conseguente della democrazia intesa come partecipazione del popolo ai meccanismi decisionali, ma si risolve in un tentativo di superamento e di miglioramento di un sistema così concepito. Torna ancora in rilievo, nelle parole di De Ambris, il concetto di «democrazia diretta», vista come soluzione capace di superare gli inconvenienti dei sistemi parlamentari e presidenziali; a tal fine egli propende per «decentrare fino agli estremi limiti le funzioni statali, in modo da costituire una vera e propria democrazia diretta, nella quale gli interessati dibattono essi stessi i loro interessi col minimo possibile di mediatori»<sup>17</sup>. Da queste parole può cogliersi una vera e propria idea di Stato - in parte derivante dagli sviluppi del sindacalismo rivoluzionario - che dovrebbe finire per avere funzioni di supervisione, coordinamento, e regolazione di un sistema che si fonda sulle autonomie. E l'art. XXII, nel tracciare le coordinate fondamentali chiarissimo nelle sistema decentrato, è sue statuizioni. nell'attribuire ai comuni ampie e specifiche facoltà normative. Attraverso il primo comma, infatti, «Si ristabilisce per tutti i comuni l'antico potere normativo, che è il diritto d'autonomia pieno»<sup>18</sup> consistente nella facoltà di emanare leggi vere e proprie; a questo si aggiunge nel secondo comma, l'attribuzione di una sorta di competenza residuale ai Comuni, per tutti quei poteri che la Carta non attribuisce

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> La Costituzione di Fiume: commento illustrativo di A. De Ambris (1920), in R. DE FELICE, La Carta del Carnaro, cit., p. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> P. BARGIACCHI, Attualità della Carta costituzionale del Carnaro, in A. SINAGRA, Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, cit., p. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> La Costituzione di Fiume: commento illustrativo di A. De Ambris, in Appendice n.2, R. DE FELICE, La Carta del Carnaro, cit., pp. 106-107.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Art. XXII, comma I.

espressamente allo Stato centrale rappresentato dalla Reggenza. È stato proprio quest'ultimo comma a far notare ad Anton Marino Revedin, come in realtà venga a concretizzarsi un decentramento persino più ampio del federalismo americano, dove almeno con la clausola dei poteri residui il Congresso devolve a sé tutto ciò che non appartiene alla competenza degli Stati federali<sup>19</sup>.

Sembra nondimeno condivisibile il parere di Ramaioli, quando afferma che per il modello delineato dalla Carta, si tratterebbe di una via di mezzo tra il modello statuale autonomistico e un modello prettamente federale<sup>20</sup>; l'art. XXIII infatti, mentre conferisce a ogni Comune la facoltà di formarsi «un corpo unitario di leggi municipali, variamente derivate dalla consuetudine propria, dalla propria indole, dall'energia trasmessa e dalla nuova coscienza», pone un limite consistente nel chiedere «la mallevadoria della Reggenza»<sup>21</sup>, che sarà concessa purché sia sostanzialmente rispettato lo spirito della Legge fondamentale e si tratti di Statuti che, votati e accettati dal popolo, possano in ogni momento essere modificati dalla maggioranza dei cittadini. Cinzia Guazzi ha rivisto nell'attribuzione di queste funzioni ai Comuni, quella forza di libertà costituzionale che rappresenta il «self governament» nelle comunità inglesi22, a dimostrazione del fatto che nella Reggenza, l'autonomia che ai Comuni deriva, non è il frutto di logiche inerenti ai principi di sovranità locale, ma contribuisce piuttosto a comporre «quella sovranità unica e originaria dello Stato, come appunto i corpi comunali inglesi della Corona<sup>23</sup>. Indubbiamente è evidente un richiamo anche al pensiero politico di Mazzini, che nel suo Dei doveri dell'uomo ebbe a scrivere: «In essa [nella vostra città] avete bisogno di libertà, come nella Patria comune avete bisogno di associazione. Libertà di Comune e Unità di Patria, sia dunque la vostra fede»24.

#### III. DIRITTI DI LIBERTÀ: INCLUSIONE DELLE MINORANZE

Se può esserci un aspetto idoneo a caratterizzare lo spirito della *Carta* da un punto di vista prettamente liberale e progressista, questo è rappresentato dalle disposizioni relative al rispetto delle minoranze. Come si è detto, a Fiume erano sempre convissute, insieme alla maggioranza relativa italiana, altre minoranze etniche e religiose, a partire da quella croata, seguita da una minore presenza di austriaci,

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> A.M. REVEDIN, L'immaginazione al potere (l'avanguardismo costituzionale dello Statuto del Carnaro), in A. SINAGRA (a cura di), Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, cit., p. 194.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> F.L. RAMAIOLI, Quis contra nos?, cit., p. 212.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Art. XXIII, comma I.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> C. GUAZZI, La Reggenza italiana del Carnaro nella storia del diritto costituzionale, cit., pp. 164-165.

<sup>23</sup> Ihidem.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> G. MAZZINI, Dei doveri dell'uomo, BUR Rizzoli, Milano, 2019, p. 71.

sloveni, tedeschi, ungheresi. Tuttavia un approccio così marcatamente liberale su questo tema non poteva essere qualcosa di scontato: la tutela della multiculturalità e delle minoranze costituiva senza dubbio un quid novi, tanto più in un contesto europeo dominato dal nazionalismo<sup>25</sup>, che ormai con sempre maggiore evidenza veniva assumendo contorni sciovinisti e intolleranti<sup>26</sup>. Da questo punto di vista si può cogliere anche un prevalere della componente rivoluzionaria e di sinistra dell'impresa, a discapito dei più accesi nazionalisti che avrebbero optato per delle demarcazioni più decise. Certamente, su questo tema, si possono cogliere con evidenza le sensibili differenze che intercorrono fra il testo predisposto da De Ambris e quello definitivo dannunziano<sup>27</sup>. A ispirare il progetto del sindacalista concorse anzitutto l'esperienza della Confederazione Elvetica, contraddistinta presenza di diverse etnie e da popolazioni professanti diverse religioni. E in effetti, nel commento illustrativo De Ambris non manca di riconoscere questo modello di convivenza:

La Confederazione Elvetica [...] ci offre l'esempio significativissimo di un Cantone, come quello dei Grigioni, dove 50 mila tedeschi, 37 mila romanici e ladini, 18 mila italiani, divisi per giunta tra protestanti e cattolici, possono convivere in pace, unicamente perché a ciascuna razza è riconosciuto il diritto di serbare la propria lingua, la propria religione e le proprie costumanze in seno all'aggregato politico cui appartiene. Roma poté reggere per molti secoli il mondo accordando il diritto di *cittadinanza* a tutti i popoli dell'Impero col rispetto per i costumi e per la lingua di ciascuno.<sup>28</sup>

Dalle considerazioni appena riportate ben si comprende che senza il contributo di Gabriele D'Annunzio probabilmente non si sarebbe mai avuta la trasformazione dell'art. 37 del testo deambrisiano nell'art. L della versione finale. In quest'ultimo, si scorge infatti una scintilla di nazionalismo, laddove si legge che «Il ritmo romano, il ritmo fatale del compimento, deve ricondurre su le vie consolari l'altra stirpe inquieta che s'illude di poter cancellare le grandi vestigia e di poter falsare la grande storia»<sup>29</sup>. La sottile retorica dannunziana non può, comunque, ingannare, ed essere scambiata per una dichiarazione di disprezzo nei confronti delle altre popolazioni presenti nel territorio della Reggenza, e più in generale nella Venezia Giulia e in Dalmazia. Al contrario, tale

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> D. ROSSI, d'Annunzio, la Carta del Carnaro e la crisi dello Stato liberale, cit., pp. 141-142.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> GHISALBERTI C., *Stato nazionale e minoranze. L'esperienza italiana*, in M. Cattaruzza (a cura di), *Trieste, Austria, Italia tra Settecento e Novecento. Studi in onore di Elio Apih*, Del Bianco, Udine, 1996, pp. 345-358.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> G. DE VERGOTTINI, *Prassi e utopia nel disegno costituzionale dannunziano, cit.*, p. 611.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> La Costituzione di Fiume: commento illustrativo di A. De Ambris (1920), in Appendice n.2, R. DE FELICE, La Carta del Carnaro, cit., p. 95.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Art. L, comma VII.

previsione, si spiega soltanto come una semplice esaltazione della latinità, sotto un profilo inequivocabilmente culturale e spirituale, lontano dall'abietto razzismo biologico. E infatti il Vate lascia intatte tutte le altre previsioni di De Ambris in materia di tutela delle minoranze. Il Capo di Gabinetto, nel commento, precisa però quest'ultimo aspetto:

Il Comandante non ha cercato l'ispirazione nell'imperialismo usurpatore e brutale di tipo tedesco od inglese [...] pensa che di due civiltà diverse le quali si trovano in permanente contatto, o piuttosto in una continua interferenza, su di uno stesso territorio ed in seno al medesimo aggregato politico, quella che ha in se stessa minori elementi vitali è destinata a soggiacere di fronte alla civiltà più alta. Ma questo non può né deve avvenire per sovrapposizione violenta, sibbene per intrinseca virtù.<sup>30</sup>

È esclusa dunque, ogni sorta di imposizione, né vi è traccia di istanze suprematiste razziali o anche solo a queste lontanamente assimilabili. Semplicemente – in positivo e non in negativo – si rivendica la forza della cultura latina, la sua potenza spirituale capace, secondo D'Annunzio, di attrarre e integrare le diverse identità presenti.

#### 3.1. Diritti di libertà: Stato laico

«L'orizzonte della spiritualità di Fiume è vasto come la terra: va dalla Dalmazia alla Persia, dal Montenegro all'Egitto, dalla Mesopotamia alla California<sup>31</sup>. Con queste parole il «comandante» si rivolge alla folla accorsa sotto il balcone del Palazzo del Comando ad ascoltare il suo discorso del 12 agosto 1920, con cui annunciava l'imminente nascita della Reggenza italiana del Carnaro. È ancora la parola «Spirito» a riecheggiare e a sancire una netta linea di demarcazione con il materialismo ateo che nega ogni trascendenza. «Si spiritus pro nobis, Quis contra nos?» è infatti il motto della Reggenza costituitasi in Stato, richiamante a sua volta la citazione latina di San Paolo «Si Deus pro nobis, quis contra nos?,32. Non sarà neppure irrilevante ricordare che tale motto si legava - tanto da comparire nel cartiglio del gonfalone - al simbolo scelto per identificare la Reggenza del Carnaro, l'Uroboro, pregno di richiami alla spiritualità. Un legame con la trascendenza su di una visione spirituale solidamente fondato della vita, caratterizzarono, a dire il vero, sempre, la vita del poeta. Numerosi sono stati gli storici che hanno sottolineato il suo attingere continuo al repertorio delle religioni, da quella cristina, alla mitologia classica, fino

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> La Costituzione di Fiume: commento illustrativo di A. De Ambris (1920), in Appendice n.2, R. DE FELICE, La Carta del Carnaro, cit., pp. 94-96.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Domando alla Città di vita un atto di vita, 12 agosto 1920, in G. D'ANNUNZIO, La penultima ventura. Scritti e discorsi fiumani, cit., p. 312.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> San Paolo, in Romani, VIII, 31, cit. in. F.L. RAMAIOLI, *Quis contra nos?*, cit., p. 57.

ai richiami all'Oriente «luminoso» e persino alla mistica delle trincee. Non si è lontani dalla verità affermando che attraverso questi richiami ci si avvicinò, sulla scia di Mazzini<sup>33</sup>, alla creazione di una sorta di «religione civile» capace di attrarre e unire i più disparati modi di sentire. E lo stesso significato vengono ad assumere di conseguenza quei rituali, mistico-religiosi, di cui si rendono protagonisti gli arditi, quando il 4 dicembre, in occasione dell'onomastico di Santa Barbara, compiono il giuramento «Morire!» per «confessare la fede, per testimoniare la fede, per fecondare la Patria futura, per magnificare la vita futura»<sup>34</sup>. Questi accadimenti indussero non a caso Celso Costantini, amministratore apostolico arrivato a Fiume per cercare di sanare il conflitto sorto tra la Rappresentanza municipale e il clero croato, a scrivere al segretario di stato Gasparri, una lettera in cui si sottolineava un dilagante neopaganesimo diffuso per la città, congiunto a uno «stato di esaltazione fatua e sconsiderata»<sup>35</sup>.

Sembrerebbe strano allora, a prima vista, dopo aver ricordato questi variegati eppur significativi elementi, sentir parlare della *Carta del Carnaro* come di una Costituzione laica, priva di contenuti confessionali. Eppure è così. L'apparente complessità del discorso è resa più chiara se si comprende la volontà di D'Annunzio di forgiare uno spirito religioso che fosse in grado di includere e inglobare in esso tutte le diverse manifestazioni, senza legarsi in maniera confessionale alla religione di Stato, e senza escludere al tempo stesso il diritto di vivere «senza Dio», di professare cioè l'ateismo. Lo Stato, per quel che emerge dalle disposizioni in materia di religione della *Carta*, non deve intromettersi in qualcosa che attiene intrinsecamente alla sfera individuale.

«Ogni culto religioso è ammesso, è rispettato, e può edificare il suo tempio; ma nessun cittadino invochi la sua credenza e i suoi riti per sottrarsi all'adempimento dei doveri prescritti dalla legge viva» recita l'art. VII. Dunque libertà di credere in qualsiasi religione e libertà per ogni culto di edificare il proprio tempio, temperate dal limite invalicabile dei doveri verso lo Stato. Qui si realizza il definitivo rifiuto verso il dogmatismo religioso e l'interferenza della Chiesa nello Stato<sup>36</sup>. Ma una disposizione dal carattere spiccatamente laico è anche e soprattutto contenuta nel primo comma dell'art. LIV, secondo il quale «Alle chiare

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Il ricorrere di Mazzini a un linguaggio religioso, è ben visibile in gran parte delle sue opere. In *Dei doveri dell'uomo* in particolare, come precisato nella Prefazione scritta da Donald Sassoon «ciò che sorprende di questo libro è la profonda religiosità del suo messaggio, l'insistente richiamo a Dio, un richiamo impellente, ripetuto, forte e urgente nel suo crescendo. *Dei doveri* sarà anche un testo breve, ma menziona Dio 235 volte, mentre la parola Patria compare 112 volte, Popolo 72, Famiglia 68 e Nazione 53» Cfr. G. MAZZINI, *Dei doveri dell'uomo*, cit., pp. 5-17.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Comando dell'Esercito liberatore, Santa Barbara, in «La Vedetta d'Italia», 4 dicembre 1920, p. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Lettera del mons. Costantini al segretario di stato Gasparri, del 3 giugno 1920, cit. in R. PUPO, *Fiume città di passione*, cit., p. 103.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> D. SPINELLI, *Utopia come esperienza giuridica*, cit., p. 346.

pareti delle scuole aerate non convengono emblemi di religione né figure di parte politica» e proseguendo nel comma successivo «Le scuole pubbliche accolgono i seguaci di tutte le confessioni religiose, i credenti di tutte le fedi, e quelli che possono vivere senza altare e senza dio» per spiegarne ulteriormente il senso nel comma terzo: «Perfettamente rispettata è la libertà di coscienza. E ciascuno può fare la sua preghiera tacita». Non servono ulteriori chiarimenti per comprendere quella che è una chiara statuizione di libertà. La scuola, e quindi lo Stato, non deve propagandare alcuna religione a scapito di altre.

Per concludere, e per comprendere fino in fondo la religiosità "laica" della *Carta*, basti rileggere l'avvio dell'art. LXIV, per cui «Nella Reggenza italiana del Carnaro la Musica è una istituzione religiosa e sociale», congiunto al terzo comma: «Un grande popolo non è soltanto quello che crea il suo dio a sua simiglianza ma quello che anche crea il suo inno per il suo dio». Una visione spirituale e laica al tempo stesso, in cui riecheggiano i pensieri di Gioberti e di Mazzini.

Nove anni prima della stipulazione del Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, a Fiume si tentava di plasmare un'ordinamento laico e tollerante, dove persino la Musica poteva contribuire a creare un clima di solidarietà spirituale universale, compatibile con le inclinazioni di ciascuno, con le rispettive diversità, che restano confinate in un ambito estraneo e insindacabile. Il rapporto con il divino, nella *Carta del Carnaro*, assume così le sembianze di una relazione personale dell'uomo con la divinità, nel cui manifestarsi non sono ammesse le ingerenze di nessun potere costituito.

#### 3.2. Diritti di libertà: emancipazione femminile

Si è già accennato alla presenza fin dall'inizio di legionarie nell'impresa di Fiume, giovani donne che per amor di patria presero parte all'impresa fin dall'inizio. È vero che alcune seguirono la propria famiglia, come Mary Vitali, che aveva il padre e il fratello in città, ma altre abbandonano la propria casa e i propri cari per «testimoniare» come scrive Isa Agostini<sup>37</sup> «sia pure con la mia vita l'italianità di Fiume». Quasi tutte hanno cucito sul vestito il pugnale dei legionari, e in alcuni casi – come per la marchesa Margherita Incisa di Camerana – indossano la divisa degli arditi<sup>38</sup>. La più rivoluzionaria è Margherita Keller, cugina di Guido; per comprendere il livello di emancipazione rispetto al contesto del Regno d'Italia, basta leggere alcune righe che scrisse per «La Testa di Ferro» firmandosi Fiammetta: «Sono giovane. Fumo molte sigarette. Me ne frego della crociata contro il lusso, e porto sottovesti di seta e calze di filo. Che pago da me... Amo tutto ciò che è bello. Amo quindi prima di tutto l'amore. Poi me stessa. Poi la Patria»<sup>39</sup>. Di lei va

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> G.B. GUERRI, *Disobbedisco*, cit., p. 177.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> R. PUPO, Fiume città di passione, cit., p. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Cit. in. G.B. GUERRI, *Disobbedisco*, cit., p. 175.

segnalato anche un articolo comparso sempre su «La Testa di Ferro» in cui commentando la Carta del Carnaro si rallegrò delle norme in essa contenute con riferimento alla raggiunta eguaglianza tra i sessi<sup>40</sup>.

Tornando alla *Carta del Carnaro*, numerosi sono gli articoli che fanno espresso riferimento alla piena parità tra i sessi, frutto soprattutto della visione progressista di De Ambris, che nel Commento specifica:

Gli articoli 4° e 6° stabiliscono in modo preciso ed esplicito la perfetta uguaglianza civile e politica dei due sessi. Questa uguaglianza era già riconosciuta per buona parte dalla legislazione vigente alle donne fiumane; ma esse hanno meritato di vederla completata per la coscienza civica, per lo spirito di sacrificio e per la fiera volontà di cui hanno dato prova costante nel lungo periodo della non ancor conclusa che Fiume sostiene contro il Mondo nemico<sup>41</sup>.

Il riferimento del sindacalista è a quegli articoli che prevedono, da un lato, la sovranità dei cittadini «senza divario di sesso»<sup>42</sup>, e dall'altro la sancita uguaglianza formale di fronte alla legge, garantita a «Tutti i cittadini dello Stato, d'ambedue i sessi<sup>943</sup>. La parità emerge anche dall'art. VIII che garantisce l'istruzione primaria orientandosi sullo stesso criterio, e poi nel primo comma dell'art. XII, secondo cui «Tutti i cittadini d'ambedue i sessi hanno facoltà piena di scegliere e di esercitare industrie professioni arti e mestieri». Il diritto di voto e l'eleggibilità delle donne, vere conquiste di libertà da parte dello Statuto della Reggenza, si possono desumere dalla combinata lettura degli artt. XVI e XXVIII. Mentre quest'ultimo nell'esplicare il funzionamento del meccanismo di voto nei modi del suffragio universale diretto e segreto fa riferimento al presupposto dell'investitura dei diritti politici, l'art. XVI che stabilisce il raggiungimento di detti diritti al compimento del ventesimo anno di età, sancisce nel suo secondo comma: «Senza distinzione di sesso diventano legittimamente elettori ed eleggibili per tutte le cariche». La parità è perfettamente raggiunta e riguarda tanto i diritti quanto i doveri; non a caso l'art. XXXXVII prevede che tutti i cittadini, ancora una volta «d'ambedue i sessi» siano obbligati al servizio militare dall'età di diciassette anni all'età di cinquantacinque. Non si obbligano le donne a combattere, ma le si coinvolge in un'ottica comunitaria a servire «negli ospedali, nelle amministrazioni, nelle fabbriche d'armi, e in ogni altra opera ausiliaria, secondo l'attitudine e ognuno»44. secondo la perizia di Con questa disposizione, l'emancipazione giuridica della donna, obbligata a partecipare alla

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Fiammetta [Margherita Keller Besozzi], *Politica?*, in «La Testa di Ferro», I, n. 29, 26 settembre 1920, cit. in C. SALARIS, *Alla festa della rivoluzione*, cit., 111.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> La Costituzione di Fiume: commento illustrativo di A. De Ambris (1920), in Appendice n. 2, R. DE FELICE, La Carta del Carnaro, cit., p. 91.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Art. IV, comma I.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Art. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Art. XXXXVII, u. c.

difesa dello Stato, diventava totale<sup>45</sup>. Lo spirito liberale permeava a tal punto la *Carta*, che nell'art. XXXXVI, prevedendo che alla carica di Comandante potesse essere nominato qualsiasi cittadino investito dei diritti politici, non esclude che si possa avere, sempre – occorre ricordarlo – in caso di «pericolo estremo per la Reggenza», un *dictator* donna.

Per quanto attiene all'istituto del divorzio, occorre invece chiarire che a Fiume, in virtù della legislazione ungherese vigente fino alla conclusione della prima guerra mondiale, era già possibile divorziare. Inoltre l'obbligatorietà del matrimonio civile in quel territorio estendeva questa possibilità anche ai cattolici, e più in generale agli appartenenti alle altre confessioni religiose. Questa particolarità della legislazione ungherese risultava invece più attenuata secondo le disposizioni del codice civile austriaco, che lo ammetteva previa «separazione di mensa e di letto<sup>46</sup> e in base alla sussistenza di colpa grave, per i cittadini ebrei e per i cristiani acattolici. In realtà non sono presenti nella Carta del Carnaro disposizioni riguardanti il divorzio, ma a tal proposito basti solo aggiungere che, è stata sottolineata, anche dalla letteratura<sup>47</sup>, la grande disinvoltura che caratterizzò il tribunale della città con riguardo alla concessione di sentenze di divorzio durante questi anni. Tale disinvoltura spinse di conseguenza numerose e autorevoli personalità italiane a recarsi a Fiume per ottenere il tanto agognato scioglimento del matrimonio. Tra gli altri si ricordano l'illustre economista Vilfredo Pareto, l'inventore della radio Guglielmo Marconi, ma anche il Rettore delle Finanze e del Tesoro della Reggenza, l'economista liberista Maffeo Pantaleoni<sup>48</sup>.

In ogni caso ci sembra di poter rilevare, in virtù degli elementi fin qui raccolti, e sulla base di raffronti dei più autorevoli studi, che sotto il profilo inerente i diritti di libertà; dai diritti dell'uomo ai diritti del cittadino, dalla laicità dello Stato, alle disposizioni in materia di tutela delle minoranze, fino alle organiche disposizioni sulla parità tra i sessi e più in generale sul modernissimo ruolo attribuito alla donna nella società, la *Carta del Carnaro* abbia costituito un momento di notevole innovazione per l'epoca, tanto più se si considera in comparazione al sistema allora vigente nel Regno d'Italia.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> C. MONTANI, La Carta del Carnaro nella retrospettiva storica e nella sua attualità, in A. SINAGRA (a cura di), Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, cit., p. 141.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> E. CAPUZZO, *Divorzi e matrimoni a Fiume*, in *D'Annunzio e l'impresa di Fiume*, Atti del Convegno di studi Fondazione Il Vittoriale degli italiani, Gardone Riviera, 26-27-28 settembre 1996, a cura di F. Perfetti, Silvana Editoriale, Milano, p. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Il riferimento è alla commedia dialettale di Lino Carpintieri e Mariano Faraguna, di cui alcuni passi sono citati in E. CAPUZZO, *Divorzi e matrimoni a Fiume*, cit., pp. 125-126.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> C. SALARIS, Alla festa della rivoluzione, cit., p. 180.

## III. L'AVVENTO DEI DIRITTI SOCIALI E LA "RICETTA" CORPORATIVA

Stando al caso italiano, non può essere dimenticato che, l'avversione della società liberale<sup>49</sup> nei decenni precedenti di intervenire con riforme sociali a favore delle classi lavoratrici, aveva comportato un «ritardo nel campo della legislazione sociale» 50, attenuato soltanto con la creazione di alcuni istituti nel periodo giolittiano<sup>51</sup>, e negli anni del conflitto, ma soprattutto con la trasformazione, operata dalla legge del 21 aprile 1919, della «cassa per l'invalidità e vecchiaia» nella «cassa delle assicurazioni sociali» sancendo finalmente nazionale superamento del sistema volontario di assicurazione, verso un modello obbligatorio<sup>52</sup>. Nonostante questi primi impulsi di riforma sociale, il sistema rimaneva generalmente carente, e certamente non agevolava l'attenuarsi degli scioperi, e più in generale delle rivendicazioni portate avanti dal movimento operaio. Vivo interesse hanno a riguardo le parole di Davide Rossi, secondo il quale:

La Grande Guerra diventa, quindi, lo snodo rappresentativo e la chiusura di quell'epica età della borghesia ottocentesca tronfia di dichiarazioni retoriche e di uguaglianze prettamente formali accompagnate, però, da altrettante mistificazioni giuridiche ed iniquità sostanziali<sup>53</sup>.

Tra gli aspetti di maggior interesse, sui quali vale davvero la pena di soffermarsi, prima di passare in rassegna la struttura corporativa dello Stato, e il funzionamento di questi particolari istituti arcaici e modernissimi al tempo stesso come le Corporazioni, occorre afferrare il particolare modo di intendere, da parte dello *Statuto*, due concetti di notevole importanza: il lavoro e la proprietà privata.

Per quanto attiene al concetto di proprietà la Rivoluzione francese aveva segnato, con il trionfo dei ceti borghesi artefici della stessa, un momento di radicale innovazione di tutti gli istituti giuridici. Anche con riguardo al concetto di proprietà, era diffusa l'idea che questa dovesse essere considerata in termini assoluti come un diritto di godere in modo esclusivo e assoluto del bene. Simili impostazioni si ritroveranno del resto nella maggior parte dei codici civili del XIX secolo; basti ricordare l'art. 544 del *Code Napoléon* del 1804, in cui era ben sancito il dogma della proprietà, intesa come: «droit de jouir et de disposer des choses de

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Cfr. A. PADOA SCHIOPPA, *Storia del diritto in Europa*, Il Mulino, Bologna, 2016; M. CARAVALE, Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea, Laterza, Bari-Roma, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> M.R. DI SIMONE, Istituzioni e fonti normative in Italia, cit., p. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Ivi., p. 284.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Ivi., p. 314.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> D. ROSSI, d'Annunzio, la Carta del Carnaro e la crisi dello Stato liberale, tra rappresentanza e antiparlamentarismo, in «Giornale di Storia Costituzionale», 38/II 2019, p. 136.

la manière la plus absolute» con l'intenzione di sancire l'esistenza del diritto di goderne in modo pieno e assoluto; parole che peraltro richiamavano espressamente gli artt. 16 e 17 della Dichiarazione dei diritti del 1793<sup>54</sup>. Con riguardo all'ordinamento italiano, occorrerà tenere presente che il codice civile Pisanelli del 1865, avendo recepito nel secondo libro in maniera molto marcata la disposizione del codice francese, aveva confermato questa modalità di intendere la proprietà, escludendo ogni limitazione e concependola «come pieno e assoluto dominio sulle cose»55. Lo Statuto albertino non si era allontanato eccessivamente da questa impostazione, e pur concependo la possibilità pubblici<sup>56</sup>, espropriativa per superiori interessi l'inviolabilità e rimaneva ancorato a una concezione statica della proprietà. Questi punti di partenza, fecero sì che l'art. IX della Carta del Carnaro assumesse il carattere di una vera e propria disposizione rivoluzionaria. Affermando che «lo Stato non riconosce la proprietà come il dominio assoluto della persona sopra la cosa, ma la considera come la più utile delle funzioni sociali»<sup>57</sup> si veniva delineando un modo tutto nuovo di intendere questo diritto reale. Allontanandosi dalla concezione liberale, l'art. IX concorreva a delineare una concezione dinamica della proprietà, che non avrebbe dovuto costituire un semplice godimento assoluto in capo al soggetto titolare della stessa, ma che al contrario avrebbe dovuto rivestire una funzione pubblica - «sociale» appunto ostile all'idea di rendita e al contrario agganciata a una funzione altruistica, fondata sul comune interesse sociale<sup>58</sup>. Attraverso questo approccio veniva in gioco anche un nuovo modo di intendere il rapporto tra l'individuo e la società. Il secondo comma accentuava questo criterio e specificava come non fosse lecito «che tal proprietario infingardo la lasci inerte o ne disponga malamente, ad esclusione di ogni altro». Un'affermazione, quest'ultima, che avrebbe insolentito non solo i liberali, conservatori e monarchici, ma anche le frange più moderate del socialismo riformista dell'epoca. A dire il vero anche la Costituzione di Weimar aveva aperto la strada a una concezione sociale della proprietà, e tuttavia ciò che distingue nettamente lo Statuto quarnerino dalla Carta tedesca, è il nesso di collegamento che si viene a creare, nel primo, tra la proprietà e il lavoro. Non a caso sempre l'art. IX, nel suo terzo e quarto comma precisava:

Unico titolo legittimo di dominio su qualsiasi mezzo di produzione e di scambio è il lavoro.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> V. VARANO, V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law. Sesta edizione, Giappichelli, Torino, 2018, p. 129

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> M.R. DI SIMONE, Istituzioni e fonti normative, cit., p. 289.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ivi., p. 158.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Art. IX, comma I.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> A.M. REVEDIN, in A. SINAGRA (a cura di) *Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro*, cit., p. 187.

Solo il lavoro è padrone della sostanza resa massimamente fruttuosa e massimamente profittevole all'economia generale.

Nelle intenzioni di De Ambris, questo ultimo comma, come specificato nella Lettera che il 18 marzo 1920 inviò a D'Annunzio in allegato alla prima bozza della *Carta*, doveva avere la funzione di aprire la via «ad ogni più audace trasformazione sociale»<sup>59</sup>. Un allontanamento troppo netto dal diritto di proprietà come previsto dall'ideologia liberale. Non più la concezione, espressa nella Dichiarazione del 1793, per cui «Nessuno può essere privato della minima porzione della sua proprietà» ma la definitiva statuizione secondo cui «Nessuna proprietà può essere riservata alla persona quasi fosse una sua parte»<sup>60</sup>. Emerge dunque una visione dinamica della proprietà, che non si discosta troppo dal pensiero politico di Mazzini. È utile rileggere alcuni passi de *I doveri dell'uomo:* 

La proprietà è dunque eterna nel suo *principio* [...] Ma i modi coi quali la proprietà si governa sono mutabili, destinati a subire, come tutte l'altre manifestazioni della vita umana, la legge del Progresso. Quei che, trovando la proprietà costituita in un certo modo, dichiarano quel modo inviolabile e combattono quanti intendono trasformarlo, negano dunque il Progresso. [...] E quei che trovandola, in una certa epoca, mal costituita, dichiarano che bisogna abolirla, cancellarla dalla società, negano un elemento dell'umana natura<sup>61</sup>.

Questo passo compendia la visione di De Ambris, per cui non si arriva a negare la proprietà al modo dell'ideologia comunista, bensì, pur riconoscendola, le si dà un fine sociale, affermando in linea generale il principio della sua dinamicità, che rifiuta la logica dell'accumulo fine a se stesso per far sì che possa eventualmente concorrere al benessere della società. E in effetti dall'art. 6 del testo deambrisiano, emergeva con maggiore forza questa nuova concezione della proprietà, con una definizione in negativo secondo la quale essa non si sarebbe dovuta intendere «come un assoluto diritto e privilegio individuale», venendo di conseguenza a tradursi in un semplice beneficio per il proprietario<sup>62</sup>, con esclusione, e magari a discapito degli altri.

Una concezione di proprietà che però lasciò atterrito l'allora Rettore delle Finanze e del Tesoro della Reggenza, Maffeo Pantaleoni<sup>63</sup>, che non

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Lettera di A. De Ambris a G. D'Annunzio (18 marzo 1920), in Appendice n. 1, R. DE FELICE, La Carta del Carnaro, cit., pp. 81-82.

<sup>60</sup> Art. IX, comma II.

<sup>61</sup> G. MAZZINI, Dei doveri dell'uomo, cit., pp. 115-116.

<sup>62</sup> F.L. RAMAIOLI, Quis contra nos?, cit., p. 164.

<sup>63</sup> Maffeo Pantaleoni, tra i più importanti economisti italiani dell'epoca, di orientamento liberista, si era avvicinato al nazionalismo nel 1914, pur integrando il suo bagaglio ideologico-economico e senza mai rinnegarlo. Sulla scia di Pareto, Pantaleoni aveva osservato il collegamento che lega l'economia agli elementi psicoologici della società. Al nazionalismo si avvicinò per via della sua avversione al

poté fare a meno di scrivere a D'Annunzio, manifestando le sue perplessità per quello che gli appariva un articolo «incompatibile con ogni attività economica moderna». Inoltre aggiunse «Non troveremo un soldo se stà come stà. Sarà in contrasto con qualsiasi Codice civile e commerciale moderno. Esclude, o rende oggetto di interpretazione e sofisticazione persino il diritto di successione e di testare»<sup>64</sup>.

Questa visione dinamica – i cui sviluppi si sarebbero potuti vedere solo con un più lungo periodo di governo effettivo della Reggenza – non può però essere scissa dalla contestuale elaborazione di una nuova idea di lavoro. Achille Chiappetti ha descritto in maniera puntuale il nuovo orientamento su questo tema, secondo cui nella *Carta* il lavoro sembra porsi sotto una nuova inclinazione «non come strumento di potere di una classe contro l'altra, bensì come elemento della Costituzione materiale, come momento di qualificazione nel sociale»<sup>65</sup>. L'art. XIV si configura forse come uno dei più belli dell'intero disegno costituzionale. Frutto dell'ingegno dannunziano, che gli conferisce slancio poetico, questo articolo nell'esprimere la visione del lavoro riconduce il discorso alla dimensione del dono, e lega a sua volta il lavoro stesso, all'uomo e alla libertà. È necessario rileggerlo per intero:

Tre sono le credenze religiose collocate sopra tutte le altre nella università dei Comuni giurati: la vita è bella, e degna che severamente e magnificamente la viva l'uomo rifatto intiero dalla libertà; l'uomo intiero è colui che sa ogni giorno inventare la sua propria virtù per ogni giorno offrire ai suoi fratelli un nuovo dono; il lavoro, anche il più umile, anche il più oscuro, se sia bene eseguito, tende alla bellezza e orna il mondo.

Difficile pensare che ci sia stata un'altra Costituzione in cui il concetto di lavoro sia stato elaborato in questi termini, e soprattutto capace di esprimere una potenza spirituale così degna di nota. Difficile pensare che si tratti soltanto di retorica, tanto è vero che tutti gli elementi sembrano perfettamente incastrati e tesi a formare una visione organica, che si riflette in norme coerenti. La concezione di «uomo intiero» ha la valenza di riunire la dimensione pubblica e privata dell'esistenza<sup>66</sup>, sola e unica dimensione per ricomporre le componenti

socialismo tanto massimalista quanto riformista, e per la critica al sistema democratico caratterizzato a suo dire da un'eccessiva inclinazione burocratica e determinista. Il 1° marzo 1923, circa un anno prima di morire, fu nominato Senatore del Regno da Vittorio Emanuele III. (Si veda: G. VOLPE, *L'Italia moderna, cit.*, vol III, p. 620).

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Lettera di Maffeo Pantaleoni a Gabriele D'Annunzio, cit. in R. DE FELICE, *D'Annunzio politico*, cit., p. 137.

 $<sup>^{65}</sup>$  A. CHIAPPETTI, in A. SINAGRA (a cura di) Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, cit., p. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> A.M. REVEDIN, L'immaginazione al potere (L'Avanguardismo costituzionale dello Statuto del Carnaro), in A. SINAGRA (a cura di), Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, cit., p. 195.

che possono far piena la libertà, in linea con il pensiero dannunziano, che proprio nell'eguagliare l'idea di sacrificio alla conquista della libertà, aveva trovato la propria formula di vita: il possedere ciò che si riesce a donare. Questa sorta di mistica del lavoro si coglie anche nelle parole di Guido Keller, che commentando la Carta dichiarò: «E, tendendo anzi il lavoro ad un ampliamento di vita e ad una maggiore conoscenza esso è pur preghiera, perché, allargando la cerchia del noto e del conoscibile, apre nuove vie alla attività umana e sublima l'idea dell'inconoscibile, della divinità»67. E tuttavia una simile modalità di intendere il lavoro non finisce - come può apparire - per spiritualizzarne troppo il contenuto. Non si deve dimenticare che l'art. III fondava espressamente la Reggenza, oltre che sulle autonomie sulla «potenza del lavoro produttivo», e in linea con ciò l'articolo successivo, specificava che sebbene fosse sancita la sovranità di tutti i cittadini la Reggenza «amplia ed innalza e sostiene sopra ogni altro i diritti dei produttori, 68. È il concetto di «produttori» che allarga e innalza ulteriormente il significato del lavoro, poiché, come ricordato da Davide Rossi «il definitivo superamento dello Stato oligarchico passa attraverso il riconoscimento del ruolo dei produttori e si incarna nell'associazionismo sindacale, sulla sorta dell'idea mazziniana in cui il vincolo solidaristico avrebbe prevalso attraverso la detenzione del capitale e la piena responsabilità della produzione e dei beni<sup>9</sup>. Il lavoro esce dalle logiche di classe ed assume una dimensione unificante, per cui il produttore rappresenta non soltanto l'operaio o l'imprenditore, ma racchiude tutte le attività umane, nella convinzione, ricordata dall'art. XIV che anche il più umile, anche il più oscuro dei lavori, «tende alla bellezza e orna il mondo». E così produttore è anche lo scrittore, il poeta, l'artista, meritevoli di tutela come i lavoratori subordinati. Un modo di intendere che fu poi richiamato dalle parole di Meuccio Ruini, che in Assemblea Costituente, dovette ricordare all'aula che anche il Sacerdote, curando le anime, è produttivo e contribuisce al benessere<sup>70</sup>. L'ornare il mondo, la concezione di un'opera che è anche e soprattutto dono, e quindi si pone in collegamento con la socialità, rievocava ancora una volta gli scritti di Giuseppe Mazzini:

L'individuo deve il suo lavoro alla società: la società deve all'individuo il pane dell'anima e quello del corpo; educazione e mezzi perch'ei lavori. Sacro è per noi l'individuo; sacra la società.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> Lo Stato e il diritto, in G. KELLER, ALA = Pensiero e Azione, cit., p. 105.

<sup>68</sup> Art. IV, comma 2.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> D. ROSSI, d'Annunzio, la Carta del Carnaro e la crisi dello Stato liberale, cit., p. 141.

 $<sup>^{70}</sup>$  A. CHIAPPETTI, in A. SINAGRA (a cura di) Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro , p. 26.

[...] Noi cerchiamo il modo d'equilibrare in bella armonia l'opere della libertà e quelle dell'associazione<sup>71</sup>.

Il dinamismo, congiunto a questa impostazione comunitaria che concilia individuo e società, sembrano quindi gli elementi determinanti nel modo di intendere il lavoro e la proprietà all'interno della *Carta*, come unica modalità per far sì che questi due importanti elementi della socialità possano essere messi – in una logica di raggiungimento di una compiuta giustizia sociale – al servizio della collettività, per garantire la dignità, prima ancora che il benessere materiale<sup>72</sup>, degli uomini e al tempo stesso assurgere a mezzi di realizzazione e liberazione individuale<sup>73</sup>.

I paradigmi ideologici che avevano caratterizzato le lotte sociali d'anteguerra, stavano per essere superati da una nuova corrente di pensiero, che si poneva di fatto come una terza via tra l'impianto tipico del liberal-capitalismo, fondato sul dominio assoluto del mercato, incapace di curarsi delle difficoltà delle classi povere, e il conflitto di classe tipico del massimalismo socialista. Si cercava, in estrema sintesi, di conciliare gli interessi delle classi, nell'interesse superiore della nazione. In questa direzione si muoveva la rivista che lo stesso De Ambris aveva fondato nel febbraio 1918, «Il Rinnovamento»<sup>74</sup>. Proprio su quelle colonne comparve nello stesso anno un articolo, che facendo propri alcuni orientamenti del congresso Uil (Unione italiana del Lavoro), attribuiva una nuova funzione al sindacato:

Il sindacato, non più chiuso in se stesso, come forza nemica tra forze nemiche, irrompe nella vita nazionale con tutta la sua potenza e la frenesia rinnovatrice della sua giovinezza e si inserisce nel quadro delle forze nazionali. La sua opera si fa poi complessa e robusta. La lotta economica s'integra con la lotta politica e con gli sforzi per la elevazione culturale e tecnica. Il fatto rivoluzionario non è più concepito come un fenomeno brutale di dinamismo meccanico, di peso di masse, ma si allarga e si illumina e diventa movimento, pressione e anche comprensione<sup>75</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> G. MAZZINI, Scritti di Giuseppe Mazzini scelti a cura della r. Commissione per l'edizione nazionale degli scritti di G. Mazzini, Nicola Zanichelli editore, Bologna, 1921, p. 137.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> Possono avere un certo interesse a tal proposito su questa idea di Lavoro le parole di Léon Kochnitzky, nel suo libro di memorie: «Il marinaio e l'armatore, come l'operaio e l'industriale, se lealmente consacrano sé stessi alle loro opere diverse, tendono in realtà a uno scopo unico, oltrepassante di gran lunga il loro benessere materiale: "la prosperità dell'impresa comune"» in L. KOCHNITZKY, *La quinta stagione o I centauri di Fiume*, Nicola Zanichelli Editore, Bologna, 1922, p. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> P. KARLSEN, *La carta rivoluzionaria di D'Annunzio e De Ambris: origini, contesto, contenuto*, in in. R. PUPO e F. TODERO (a cura di) *Fiume, D'Annunzio e la crisi dello Stato Liberale in Italia*, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste, 2010, p. 105.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> E. SERVENTI LONGHI, Alceste De Ambris, cit,. p. 92.

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Il Rinnovamento, Anno I, Volume I, 1918, Milano, pp. 289-290.

La nazione inizia a essere intesa come mito mobilitante e soprattutto come fattore comunitario capace di aggregare, conciliare e organizzare le varie classi che compongono la società. Da questi presupposti si svilupperanno le elaborazioni corporative che formeranno uno degli aspetti più affascinanti e complessi dello *Statuto della Reggenza italiana del Carnaro*.

Il tentativo di plasmare uno Stato dei «produttori», che conciliasse i conflitti tra le classi e si configurasse, conseguentemente, come uno Stato organico, retto da un ordinamento certamente contraddistinto da larghe autonomie, ma capace di coordinarle e di armonizzarle, è reso evidente dalla previsione delle disposizioni sulle Corporazioni e sul loro funzionamento. Questi istituti, avrebbero dovuto assurgere al rango di grandi sindacati con lo scopo, da un lato, di elevazione morale e materiale dei cittadini, e dall'altro di difesa degli interessi collettivi degli associati in ciascuna Corporazione. Come già accennato, tali organismi si inquadrano in un contesto statuale democratico e autonomista, dove ciascun organo svolge la propria funzione, e in cui non è minimamente compromessa la libertà sindacale. De Ambris lo specifica con risolutezza nel Commento:

L'unità sindacale [...] viene ad attuarsi necessariamente ed automaticamente attraverso la corporazione, che accoglie per obbligo *tutti* coloro che compiono un determinato gruppo di funzioni nel campo della produzione, e non solamente *alcuni* [...]. Ciò non vuol dire che siano soppressi od impediti gli aggruppamenti fatti in base a particolari tendenze ideologiche. Le varie organizzazioni ora esistenti e quelle che si formassero in avvenire potranno continuare ad avere vita se lo riterranno conveniente<sup>76</sup>.

Pur mirando all'unità sindacale, capace di raccogliere tutti i lavoratori in organismi predefiniti e capaci di esprimere al meglio le esigenze di ogni categoria, si lascia ognuno nella libertà di aderire, separatamente, ad associazioni sindacali di orientamenti ideologici diversi. È dunque pienamente rispettata l'idea mazziniana di «Libertà e Associazione», e lo Stato, pur assumendosi la funzione di guida e coordinamento, non sarebbe mai arrivato – almeno da quanto risulta in base alle disposizioni – alla eccessiva pervasività che avrebbe invece caratterizzato il corporativismo del regime fascista<sup>77</sup>. A quest'ultimo si ispirò in minima parte anche il regime spagnolo di Francisco Franco. Pur riconoscendo poi l'importante funzione rivestita da questi «gruppi di produttori associati» nel Secolo XI, riuscendo a superare – proprio

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> La Costituzione di Fiume: commento illustrativo di A. De Ambris (1920), in Appendice n. 2, R. DE FELICE, La Carta del Carnaro, cit., pp. 103-104.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Cfr. S.CASSESE, Lo Stato Fascista, Il Mulino, Bologna, 2010; P. SANTOMASSIMO, La terza via fascista, Carocci, 2006; A. GAGLIARDI, Il corporativismo fascista, Laterza, 2010.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Ivi., p. 98.

grazie l'Associazione – il conflitto tra le due forze che allora si contendevano il dominio del mondo, e cioè il Papato e l'Impero, De Ambris non lesina a quegli organismi le critiche rese necessarie dai tempi:

la Corporazione medioevale era una casta chiusa che obbediva a norme ferree, necessarie allora, ma che sarebbe perfettamente ridicolo voler restaurare dopo che la Grande Rivoluzione ha spezzato e spazzato i vincoli che non erano più una protezione ma un impedimento<sup>79</sup>.

Oltre al significativo riconoscimento dell'importanza svolta dalla Rivoluzione francese, che ha introdotto meritevolmente nello scenario politico i Diritti dell'Uomo e del Cittadino, vi è espressa però la necessità di integrare questi diritti con quelli specificamente spettanti al produttore. Questo, in estrema sintesi, il ruolo precipuo che devono assumere le moderne Corporazioni per De Ambris. Un approccio che richiama evidentemente e ancora una volta il pensiero politico di Giuseppe Mazzini. Il patriota, che aveva rivendicato a suo tempo la necessaria «unione del capitale e del lavoro nelle stesse mani» come unica modalità per accrescere e valorizzare le condizioni dei lavoratori stessi, aveva in effetti riservato alle corporazioni medievali, la stessa, inequivocabile critica, sulla base dell'irruzione nel panorama politico dei diritti dell'uomo:

E finalmente l'Associazione deve rispettare in altrui i *diritti* che sgorgano dalle condizioni essenziali dell'umana natura. Una associazione che violasse, come le corporazioni del medio-evo, la libertà del lavoro o tendesse direttamente a restringere la libertà di coscienza, potrebb'essere respinta, governativamente, dalla Nazione<sup>81</sup>.

Se talune assonanze non possono essere ignorate, e anzi debbono essere correttamente considerate ed esaminate, risulta ancor più interessante cercare di comprendere come da simili presupposti si sia giunti alla elaborazione di un sistema organico e completo, come quello scolpito nelle disposizioni della Carta. Restando ferma questa mazziniana, impostazione accesamente assodata la matrice e sindacalista rivoluzionaria del progetto deambrisiano, il sistema corporativo di questo documento costituzionale finisce per assumere dei tratti eminentemente fiumani, tali da caratterizzarlo nella sua totalità. E il contributo del fiumanesimo allora non può che intendersi nel senso di una carica di modernità, e innovazione, anche sotto questo aspetto e

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> La Costituzione di Fiume: commento illustrativo di A. De Ambris (1920), in Appendice n. 2, R. DE FELICE, La Carta del Carnaro, cit., p. 99.

<sup>80</sup> G. MAZZINI, Dei doveri dell'uomo, cit., p. 120.

<sup>81</sup> Ivi., p. 106.

con riferimento a questi istituti. Ecco allora l'inserimento dell'istituto corporativo in un contesto istituzionale repubblicano e autonomista, con le forze economiche in libera competizione fra loro<sup>82</sup>, regolate dal potere di controllo esercitato dalla Reggenza. Un'altro principio degno di nota presente nella *Carta*, quasi a esprimere un presupposto necessario, siglato nell'art. XII – prima, dunque, della disciplina delle Corporazioni – è quello della libertà del lavoro, in base al quale «Tutti i cittadini d'ambedue i sessi hanno facoltà piena di scegliere e di esercitare industrie professioni arti e mestieri»<sup>83</sup>, concetto che poi sarà recepito nella *Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei*<sup>84</sup>, proclamata a Nizza nel dicembre 2000. Una precisazione che aveva lo scopo, nella logica di De Ambris e D'Annunzio, di sciogliere ogni dubbio circa la compatibilità democratica e liberale delle Corporazioni, viste le numerose perplessità che erano già state poste da numerose personalità interne alla Reggenza.

Il messaggio di fondo che sembra giungere dalle disposizioni, e che sembra confermato dalle parole del sindacalista appena riportate, è che tutto ciò che attiene al lavoro e alla produzione non può essere demandato alle scelte spesso sconsiderate di un esecutivo accentratore formato da politici di professione. L'importanza di una visione organica del lavoro rende quindi necessario lo sviluppo di una serie di autonomie organizzative e decisionali, fornite degli strumenti per comprendere i problemi e poi risolverli. I problemi della produzione vanno cioè affrontati dai produttori stessi, ognuno secondo le proprie sensibilità e in base alle proprie competenze.

E il ruolo dello Stato che emerge in questo campo, conformemente al rapporto con le autonomie comunali, è quello semplicemente di armonizzare gli interessi vigilando affinché non vi siano spereguazioni o ingiustizie nell'organizzazione generale. Il tentativo di mettere al centro del mondo del lavoro la Corporazione, «questo grande sindacato» per usare le parole di De Ambris, nonostante la limitatissima vigenza positiva, costituisce un momento fondamentale per chiunque voglia studiare quel particolare fenomeno, o meglio, dottrina politicoeconomica, che nel periodo tra le due guerre entusiasmò – e non solo in Italia – schiere di intellettuali e di economisti, che pur non riuscendo a imporsi e arrivare ai risultati sognati, vanno considerati per quello che furono: un tentativo di superare, attraverso la collaborazione di classe, le teorie liberal-capitaliste e marxiste. E l'importanza in questo senso Costituzione fiumana è tale, che persino costituzionalista come Gaspare Ambrosini, ne riconobbe la portata:

La Carta di Libertà del Carnaro cioè la costituzione promulgata l'8 settembre 1920 [...] può considerarsi come fondamentale per tutti

<sup>82</sup> E. SERVENTI LONGHI, Alceste De Ambris, cit., p. 288.

<sup>83</sup> Art. XII, comma I.

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup> C. ZANGHÌ, in A. SINAGRA (a cura di), *Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro*, cit., p. 34.

gli studii sui sistemi sindacali [...]. Oltre l'afflato poetico, la Costituzione dannunziana presenta una concretezza ordinamenti veramente ammirevole. [...] Finora filosofi, economisti ed anche giuristi, che pur pensavano di trasformare il mondo attraverso alla realizzazione dell'ideale sindacale, si erano sempre limitati all'enunciazione dei principi astratti ed alla propaganda di utopie o di miti, e non avevano saputo o voluto tracciare l'esempio concreto e completo di un ordinamento sindacale [...]. Mancava quindi nella dottrina e nella legislazione un esempio di concreto e completo ordinamento sindacale. Quell'ordinamento che filosofi e giuristi non avevano creato, doveva essere creato dalla mente fervida di Gabriele D'Annunzio, la cui Carta di Libertà del Carnaro, quantunque non entrata in attuazione, resta nella scienza come il modello più insigne di completo ordinamento sindacale finora escogitato<sup>85</sup>.

Al di là dell'attribuzione esclusiva a D'Annunzio della paternità della *Carta*, spiegabile con il fatto che, fino al ritrovamento della bozza del progetto deambrisiano agli inizi degli anni Settanta, non si conosceva il ruolo di radicale importanza svolto da De Ambris nella costruzione dell'impianto costituzionale<sup>86</sup>, inequivocabile resta il giudizio sull'importanza e sulla completezza dell'ordinamento sindacale e corporativo. Un parere, quello di Ambrosini, non isolato ma condiviso da numerosi altri storici e giuristi. Non a caso, persino Francesco Ruffini nel 1926 fece dei riconoscimenti degni di nota:

Un semplice tentativo di attuazione della rappresentanza organica si ebbe con la *Carta di Libertà del Carnaro*, promulgata da Gabriele D'Annunzio l'8 settembre 1920 per lo Stato di Fiume. Tentativo minuscolo, massime se lo si paragoni con il colossale precedente russo, ma, a differenza di questo, non unilaterale ed esclusivo, sibbene completo e comprensivo nel suo vasto disegno. «Visione lirica di un poeta», come fu definito: sì, ma non immeritevole di fissare l'attenzione dello statista, e non solamente come un semplice *curiosum* di quella epoca singolarissima della nostra storia nazionale<sup>87</sup>.

Questi esempi testimoniano l'attenzione che sempre fu riservata alla *Carta*, proprio a partire dalla particolarità e in virtù della completezza dell'ordinamento corporativo in essa elaborato. Probabilmente, e come sempre accade, ci sarebbero stati degli inconvenienti pratici nel far funzionale un tale sistema. Non si intende qui mitizzare il corporativismo fiumano, né presentarlo come un sistema infallibile e in grado di risolvere ogni inconveniente pratico che la realtà,

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> G. AMBROSINI, *Sindacati, Consigli tecnici e Parlamento politico*, ARE, Roma, 1925, pp. 109 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup> R. DE FELICE, La Carta del Carnaro, cit., p. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, La nuova Italia, Firenze, 1946 (prima edizione del 1926)

il divenire politico, i cambiamenti sociali avrebbero potuto generare. Ma si ritiene essenziale, nello studio di questo documento costituzionale, prendere coscienza dell'organicità di queste previsioni, che non meritano certo di essere minimizzate o dileggiate per via della mancante applicazione positiva. E non si deve neppure credere - e in Italia è opinione diffusa, giacché si tende spesso e senza cognizione di causa a «corporativismo» interpretare la parola come un qualcosa essenzialmente fascista – che il sistema corporativo abbia rappresentato una pagina di scarsa importanza nella storia dell'economia pubblica degli Stati<sup>88</sup>. Tale assunto è ancor più chiaramente smentito, se si considera che tracce di questo sistema possono rinvenirsi ancora oggi, benché modificato e attualizzato sulla base dei tempi, in paesi moderni e contraddistinti da un efficiente stato sociale, come la Svezia, la Norvegia, l'Austria e in parte anche l'ordinamento svizzero<sup>89</sup>. Insomma, nonostante un intero secolo sia ormai definitivamente trascorso, non è mai troppo tardi per interrogarsi, per approfondire e magari trovare, in un lontano passato, qualche spunto per l'avvenire.

In ultimo, l'analisi fin qui condotta circa il sistema corporativo della Carta del Carnaro ci rende consapevoli dell'importanza che venne ad autori la dimensione pubblica, assumere per gli dell'esistenza umana. Una scelta, figlia di una compiuta visione del mondo che si risolve nel rifiuto di considerare la semplice dimensione dell'uomo come «cittadino» nei rapporti con lo Stato. All'annegamento in un sistema individualistico e conflittuale si contrappone collaborazione di classe e la Corporazione, polo di aggregazione, centro di discussione degli interessi di determinate categorie produttive, e infine istituto dotato di personalità giuridica con rappresentanti partecipi del potere legislativo. In esse, tanta importanza viene ad assumere l'aspetto tecnico, di collegamento cioè con le scelte economiche e lavorative, quanto la creazione di una logica comunitaria, unica dimensione in cui l'individuo trova quella realizzazione ulteriore che non consiste affatto in un «egalitarismo maccheronico distruttore della personalità umana» ma nella creazione – per concludere ancora una volta con le parole di De Ambris - di una «etica superiore, che renda consapevoli gli appartenenti a tutte le classi dei loro doveri, elevandoli fino al volenteroso eroismo individuale per la salvezza ed il trionfo della collettività cui l'individuo appartiene»90.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup> E. MURA, *Il problema della «penetrazione» del principio corporativo nel diritto commerciale nelle pagine di Finzi, Greco e Ascarelli*, in «Historia e Ius», numero di Dicembre 2020.

<sup>89</sup> F.L. RAMAIOLI, Quis contra nos?, cit., p. 193.

<sup>&</sup>lt;sup>90</sup> La Costituzione di Fiume: commento illustrativo di A. De Ambris (1920), in Appendice n. 2, R. DE FELICE, La Carta del Carnaro, cit., pp. 99-100.

### BIBLIOGRAFÍA

- M. CATTARUZZA, L'Italia e il confine orientale 1866-2006, Il Mulino, Bologna, 2007.
- G. DE VERGOTTINI, *Prassi e Utopia nel disegno costituzionale dannunziano*, in «Rivista AIC. Associazione italiana dei costituzionalisti», 3/2019, p. 598.
- S. ROMANO, Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Giuffrè, Milano, 1969.
- D. ROSA, Fiume dannunziana: tra irredentismo e fantasia, Eclettica edizioni, Sesto fiorentino, 2012, p. 61.
- E. GENTILE, Le origini dell'ideologia fascista, Il Mulino, Bologna, 1996, pp. 156 ss.
- E. GENTILE, Introduzione a A. SINAGRA (a cura di), Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, cit., p. XIX.
- R. DE FELICE, D'Annunzio politico 1918-1938, Luni Editrice, Milano, 2019.
- Lo Stato e il diritto in G. KELLER, ALA = Pensiero e Azione, cit., p. 107.
- A. SINAGRA, *Le relazioni internazionali dello statuto quarnerino*, in *D'Annunzio e l'impresa di Fiume*, Atti del Convegno di studi Fondazione Il Vittoriale degli italiani, Gardone Riviera, 26-27-28 settembre 1996, a cura di F. Perfetti, Silvana Editoriale, Milano, p. 99.
- D. SPINELLI, Carta del Carnaro: Utopia come esperienza giuridica, in «Modus. Utopia e Renascimento», n. 10, 2015, p. 346.
- F.L. RAMAIOLI, Quis contra nos? Storia della Reggenza del Carnaro da D'Annunzio alla Costituzione di Fiume, Historica Edizioni, Roma, 2018.
- C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova, 1976, p. 123.
- La Costituzione di Fiume: commento illustrativo di A. De Ambris (1920), in R. DE FELICE, La Carta del Carnaro, cit., p. 97.
- P. BARGIACCHI, Attualità della Carta costituzionale del Carnaro, in A. SINAGRA, Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, cit., p. 56.
- A.M. REVEDIN, L'immaginazione al potere (l'avanguardismo costituzionale dello Statuto del Carnaro), in A. SINAGRA (a cura di), Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, cit., p. 194.
- C. GUAZZI, La Reggenza italiana del Carnaro nella storia del diritto costituzionale, cit., pp. 164-165.
- G. MAZZINI, Dei doveri dell'uomo, BUR Rizzoli, Milano, 2019, p. 71.
- D. ROSSI, d'Annunzio, la Carta del Carnaro e la crisi dello Stato liberale, cit., pp. 141-142.
- GHISALBERTI C., Stato nazionale e minoranze. L'esperienza italiana, in M. Cattaruzza (a cura di), Trieste, Austria, Italia tra Settecento e

- Novecento. Studi in onore di Elio Apih, Del Bianco, Udine, 1996, pp. 345-358.
- G. DE VERGOTTINI, Prassi e utopia nel disegno costituzionale dannunziano, cit., p. 611.
- Domando alla Città di vita un atto di vita, 12 agosto 1920, in G. D'ANNUNZIO, La penultima ventura. Scritti e discorsi fiumani, cit., p. 312.
- G.B. GUERRI, Disobbedisco, cit., p. 177.
- R. PUPO, Fiume città di passione, cit., p. 107.
- Fiammetta [Margherita Keller Besozzi], *Politica?*, in «La Testa di Ferro», I, n. 29, 26 settembre 1920, cit. in C. SALARIS, *Alla festa della rivoluzione*, cit., 111.
- C. MONTANI, La Carta del Carnaro nella retrospettiva storica e nella sua attualità, in
- A. SINAGRA (a cura di), Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, cit., p. 141.
- E. CAPUZZO, *Divorzi e matrimoni a Fiume*, in *D'Annunzio e l'impresa di Fiume*, Atti del Convegno di studi Fondazione Il Vittoriale degli italiani, Gardone Riviera, 26-27-28 settembre 1996, a cura di F. Perfetti, Silvana Editoriale, Milano, p. 119.
- A. PADOA SCHIOPPA, Storia del diritto in Europa, Il Mulino, Bologna, 2016;
- M. CARAVALE, Storia del diritto nell'Europa moderna e contemporanea, Laterza, Bari-Roma, 2019.
- M.R. DI SIMONE, Istituzioni e fonti normative in Italia, cit., p. 283.
- D. ROSSI, d'Annunzio, la Carta del Carnaro e la crisi dello Stato liberale, tra rappresentanza e antiparlamentarismo, in «Giornale di Storia Costituzionale», 38/II 2019, p. 136.
- V. VARANO, V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law common law. Sesta edizione, Giappichelli, Torino, 2018, p. 129.
- A.M. REVEDIN, L'immaginazione al potere (L'Avanguardismo costituzionale dello Statuto del Carnaro), in A. SINAGRA (a cura di), Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, cit., p. 195.
- G. MAZZINI, Scritti di Giuseppe Mazzini scelti a cura della r. Commissione per l'edizione nazionale degli scritti di G. Mazzini, Nicola Zanichelli editore, Bologna, 1921, p. 137.
- P. KARLSEN, La carta rivoluzionaria di D'Annunzio e De Ambris: origini, contesto, contenuto, in in. R. PUPO e F. TODERO (a cura di) Fiume, D'Annunzio e la crisi dello Stato Liberale in Italia, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia, Trieste, 2010, p. 105.

- E. SERVENTI LONGHI, Alceste De Ambris. L'utopia concreta di un rivoluzionario sindacalista, Franco Angeli, Milano, 2011.
- S.CASSESE, Lo Stato Fascista, Il Mulino, Bologna, 2010;
- P. SANTOMASSIMO, La terza via fascista, Carocci, 2006;
- A. GAGLIARDI, *Il corporativismo fascista*, Laterza, 2010.
- C. ZANGHÌ, in A. SINAGRA (a cura di), Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro, cit., p. 34.
- G. AMBROSINI, Sindacati, Consigli tecnici e Parlamento politico, ARE, Roma, 1925, pp. 109 ss.
- F. RUFFINI, *Diritti di libertà*, La nuova Italia, Firenze, 1946 (prima edizione del 1926)
- E. MURA, Il problema della «penetrazione» del principio corporativo nel diritto commerciale nelle pagine di Finzi, Greco e Ascarelli, in «Historia e Ius», numero di Dicembre 2020.

Fecha de envío / Submission date: 11/1/2021

Fecha de aceptación / Acceptance date: 13/03/2021